



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Andrea Costantino Lecchi, ha pronunciato *ex art.* 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55018/2019 r.g. promossa da:

(C.F.), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliamaria Taffelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,

ATTORE

contro

(C.F./P. IVA), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: Altri contratti atipici

CONCLUSIONI

Parte attrice ha concluso come da verbale.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per le considerazioni che seguono.

Nel caso in esame l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, modello BMW 525W, targata , in occasione del parcheggio della stessa presso l' di Milano avvenuto in data 19 ottobre 2018 dalle ore 09:42 alle ore 20:13.

Più precisamente, l'attore ha lamentato la rottura del deflettore della portiera posteriore sinistra e l'asportazione del cruscotto con quanto ad esso materialmente congiunto, in particolare risultava mancante il *display* multifunzionale, unitamente al cablaggio audio. Ha quindi chiesto il risarcimento dei danni nella complessiva somma di € 7.000,00 o nella diversa somma che dovesse emergere in corso



di causa o essere ritenuta di giustizia dal Tribunale adito, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi *ex lege* dal dovuto al saldo.

Per quanto riguarda la posizione della convenuta, vi è da rilevare che la stessa non ha contestato né l'evento danneggiamento né l'ammontare della somma richiesta dall'attore a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito dello stesso, non costituendosi neppure in giudizio e non presentandosi, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a rendere il richiesto ed ammesso interrogatorio formale su alcune delle circostanze dedotte dall'attore nella propria memoria istruttoria.

La posizione dell'odierna convenuta, gestrice dell' di Milano (v. doc. 6 fasc. att.), va presa in esame sotto il profilo giuridico del contratto di deposito, figura sotto cui è riconducibile il contratto atipico di parcheggio.

Non vi è dubbio che il contratto con cui un automezzo è affidato al gestore di un parcheggio, senza che sia richiesto l'affidamento dell'autovettura ad una determinata persona fisica, realizzandosi la consegna della stessa mediante l'introduzione dell'apposita area, è un contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al contratto di deposito con conseguente obbligo di custodire l'automezzo e di restituirlo nello stato in cui è stato consegnato.

Quindi sotto tale profilo può ritenersi sussistente la responsabilità dell'odierna convenuta in base alla disciplina del contratto di deposito.

La Suprema Corte è intervenuta più volte in relazione al contratto atipico di parcheggio, affermando che tale contratto prevede sempre l'onere della custodia a carico della società concessionaria, con conseguente responsabilità *ex recepto* del gestore, allorchè alla fornitura del suolo si aggiungano, come nel caso di specie, sistemi automatizzati per le procedure di ingresso e di uscita, oltrechè di videosorveglianza dell'area di parcheggio (Cass. Civ. Sez. III, n. 22807 del 28.10.2014).

Le circostanze sia relative alle modalità del parcheggio dell'autovettura dell'attore, quelle ai danni subiti dalla stessa durante il periodo del parcheggio presso l' , nonché quelle riferibili all'ammontare dei danni lamentati e documentati (v. doc. 4 fasc. att.), possono ritenersi come ammesse da parte convenuta ex art. 232 c.p.c. la quale, senza giustificato motivo, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, non si è presentata a rendere il disposto interrogatorio formale su richiesta di parte attrice.

In conclusione deve essere accolta la domanda dell'attore di risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti a seguito dell'avvenuto danneggiamento della propria autovettura spiegata nei confronti della convenuta ' . nell'ammontare complessivo di € 7.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data della domanda alla data odierna ed agli interessi legali



dalla data della domanda alla data odierna ed agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.

Devono inoltre essere respinte le riproposte istanze istruttorie dell'attore, già esaminate dal Giudice, in quanto non necessarie ai fini della decisione.

Attesa la soccombenza di parte convenuta questa è tenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte attrice che si liquidano, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno profusovi, nonché dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come indicato in dispositivo.

Infine Codesto Giudice ritiene che meriti accoglimento la richiesta di condanna della convenuta ex art. 96 terzo comma c.p.c. atteso che la stessa non ha neppure risposto all'invito alla negoziazione assistita rivolte da parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattese:

- condanna _____, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore del _____, della complessiva somma di € 7.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali come indicato in motivazione;
 - condanna _____ in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attore che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed in € 4.035,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso spese generali ed agli accessori di legge;
 - condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. _____ in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore del _____, della complessiva somma di € 1.000,00;
 - rigetta le istanze istruttorie dell'attore già formulate e riproposte nelle proprie conclusioni.
- Milano, 14.05.2021.

Il G.O.T.

dott. Andrea Costantino Lecchi

